

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1970-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1980
sul cacao, con allegati, adottato a Ginevra il 19 novembre
1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale sul cacao rientra nel quadro del « Programma integrato » previsto per diciotto prodotti di base dalla Risoluzione UNCTAD n. 93 approvata dalla IV Conferenza di Nairobi ed assolve, unitamente agli altri accordi sul caffè, sulla gomma naturale, sull'olio d'oliva, sullo stagno e sullo zucchero, una funzione di fondamentale importanza nella valorizzazione del commercio estero dei Paesi in via di sviluppo.

L'iter di tale Accordo è stato lungo e difficile al punto che, dopo la sua firma, non essendo stata raggiunta nel termine stabilito la percentuale minima di adesioni necessaria per l'entrata in vigore, il Segretario generale delle Nazioni Unite convocava a Ginevra il 29-30 giugno 1981, una riunione dei Governi che avevano dichiarato di voler applicare provvisoriamente l'Accordo

per decidere se farlo entrare in vigore in tutto o in parte ovvero rinunciarvi.

Gli Stati partecipanti a detta conferenza deliberavano l'entrata in vigore a titolo provvisorio dell'Accordo nella sua interezza a partire dal 1° agosto 1981; a tale decisione hanno aderito sia il Consiglio delle Comunità europee che l'Italia.

Si è così resa possibile l'effettiva operatività dell'Accordo evitando gravi conseguenze sulle bilance dei pagamenti dei Paesi produttori a causa dell'ulteriore crollo del prezzo del cacao che sarebbe fatalmente derivato dal fallimento del negoziato.

Poichè, in sostanza, l'Accordo in oggetto si inserisce a pieno nella politica italiana di sostegno ai Paesi in via di sviluppo, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) sul disegno di legge

19 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime parere contrario.

Allo stato degli atti, infatti, il Governo ha proposto in sede di esame dell'assestamento del bilancio di previsione per il 1982 l'eliminazione dell'accantonamento cui fa riferimento la copertura finanziaria del disegno di legge.

b) su emendamento

19 gennaio 1983

La Commissione, esaminato l'emendamento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1980 sul cacao, con allegati, adottato a Ginevra il 19 novembre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 66 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di spevizione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 60 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

Identico.